

Regolamenti di ammissione Affiliazioni SGfB

I. Fondamentale

Art. 1 Adesioni

I membri possono diventare:

1. Membri collettivi (federazioni, associazioni e istituzioni)
2. Membri attivi (consulenti praticanti)
3. Membri in formazione (consulenti in formazione)
4. Membri passivi (persone fisiche e giuridiche) che sostengono gli interessi dell'SGfB.

Art. 2 Comprensione della consulenza

La comprensione della consulenza da parte della SGfB nella consulenza psicosociale è il principio guida generale.

Art. 3 Etica

I membri sono tenuti a rispettare i Principi etici della SGfB e a conformarsi al Codice etico della SGfB.

Art. 4 Affiliazione

I membri devono rendere nota la loro affiliazione alla SGfB. Hanno diritto a "Membro SGfB". La loro appartenenza è confermata da un certificato. L'SGfB può pubblicare i suoi membri in appositi elenchi.

II. Membri del collettivo

Art. 5 Requisiti

Può diventare socio collettivo chiunque, come associazione, unione o istituzione, svolga attività di consulenza professionale, formazione, perfezionamento e/o ricerca nel campo della consulenza psicosociale. L'attività svolta e i servizi forniti devono essere conformi agli standard di qualità della SGfB (etica, formazione alla consulenza e comprensione della consulenza).

Le istituzioni devono offrire una formazione in consulenza certificata dal SGfB nel campo della consulenza psicosociale (vedi "Modulo di richiesta di adesione collettiva al SGfB con certificazione della formazione in consulenza") e/o dimostrare un'attività di consulenza professionale e/o di ricerca nel campo della consulenza psicosociale.

Durante la prima implementazione, viene impartita una formazione in materia di counselling: "Nella procedura di ammissione alla SGfB" e il certificato se è stato completato almeno una volta.

Le associazioni e le federazioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. I suoi membri sono in possesso di un diploma professionale o di una laurea presso un istituto tecnico superiore/università di scienze applicate/università, nonché di una formazione specializzata nel campo della consulenza psicosociale.
2. La formazione specifica nel campo della consulenza psicosociale corrisponde almeno ai requisiti di una formazione in consulenza certificata dalla SGfB (vedi "Modulo di richiesta di adesione collettiva alla SGfB con certificazione della formazione in consulenza").

Art. 6 Marchio di qualità

Se una formazione in consulenza psicosociale è certificata dal SGfB, questa può essere completata con la dicitura "certificato dal SGfB" o "certificato dal SGfB". Il marchio di qualità "SGfB certified", protetto come marchio figurativo, e il logo del membro sono disponibili per l'uso.

Art. 7 Continuazione dell'adesione collettiva

I membri del collettivo si impegnano ad adattare regolarmente le loro attività e i loro servizi nel campo della consulenza psicosociale all'attuale stato di sviluppo. La Commissione per la qualità della SGfB rivede periodicamente gli standard di qualità e consiglia i membri del collettivo sulle questioni relative allo sviluppo della qualità.

La certificazione del corso di formazione in consulenza psicosociale deve essere rinnovata ogni cinque anni presentando una domanda al Consiglio Direttivo in cui vengono presentate le modifiche al corso corrispondente in un apposito modulo.

Se il rinnovo non avviene dopo il periodo di validità, l'adesione collettiva decade dopo un periodo di quattro settimane. Allo stesso tempo, decade il diritto di utilizzare il marchio di qualità.

III. Membri attivi

Art. 8 Requisiti

L'adesione attiva può essere acquisita da:

1. Ha completato un corso di formazione in counselling certificato dal SGfB. Tale formazione comprende:
 - a. I corsi certificati dal SGfB devono comprendere almeno 600 lezioni di 45 minuti ciascuna o 450 ore di 60 minuti ciascuna. Questo non include le assenze. Se, ad esempio, un membro del collettivo desidera tollerare il 20% di assenze, il corso deve comprendere 720 lezioni da 45 minuti / 540 ore da 60 minuti. Un massimo del 30% delle ore di formazione (= 200 lezioni / 150 ore) può essere svolto in un contesto online dal vivo. I webinar registrati non contano come eventi dal vivo.
 - b. Un massimo del 10% del corso, pari a 60 lezioni / 45 ore, può essere svolto in autoapprendimento. L'autoapprendimento può consistere, ad esempio, nello studio autonomo della letteratura professionale, nella visione di video registrati, nello svolgimento di compiti di riflessione, ecc.
 - c. Il corso di formazione deve includere almeno 40 lezioni / 30 ore di supervisione su casi. Le supervisioni possono essere condotte al 100% online. La supervisione basata su casi è possibile in contesti individuali e/o di gruppo.
 - d. Un elaborato scritto in cui i candidati esaminano criticamente la propria pratica di consulenza e il proprio concetto di consulenza personale in relazione alle teorie, agli approcci, agli obiettivi e ai metodi utilizzati, nonché in relazione alla garanzia di qualità.
 - e. Un esame orale in cui i candidati dimostrano le loro competenze di counseling dimostrando di essere in grado di descrivere in modo convincente il proprio comportamento e le proprie azioni come counselor, di riflettere criticamente su di esse, di giustificarle in modo plausibile e basato su concetti, di valutarle in modo realistico e di trarre conclusioni adeguate per un ulteriore sviluppo professionale.
2. dimostra un totale di almeno 30 ore di supervisione sul cliente durante e/o dopo la formazione, con la firma del supervisore.

Art. 9 Procedura di dossieraggio

Coloro che non hanno una formazione in counselling certificata dal SGfB hanno la possibilità di dimostrare le corrispondenti competenze di counselling Sur Dossier.

Il Dossier Sur viene accettato sulla base di documenti e prove conclusive che dimostrano il background professionale, la formazione in consulenza, il lavoro personale, l'esperienza personale e la supervisione. I documenti contengono i seguenti punti:

1. Documenti

Copie di documenti ufficiali significativi come titoli di studio, diplomi, referenze, pubblicazioni, certificati pertinenti per dimostrare le competenze di consulenza.

2. Ambito e contenuti della formazione alla consulenza

Prova di almeno 600 lezioni in presenza con dichiarazione di contenuto sulla formazione specifica in materia di orientamento, di cui o 600 lezioni in un corso di formazione di orientamento.

Formazione in counselling o almeno 400 lezioni in una formazione di counselling di base e almeno 200 lezioni in una o al massimo due formazioni di counselling aggiuntive. Il contenuto di apprendimento della formazione è orientato allo sviluppo delle competenze di consulenza (vedi "Competenze di base per la consulenza SGfB").

3. Consapevolezza di sé e lavoro sulla personalità

Prova di processi personali. Prova di almeno 40 ore di lavoro supervisionato di autoconsapevolezza e di personalità durante e/o dopo la formazione speciale di counseling.

4. Supervisione

Prova di almeno 50 ore di supervisione sul cliente firmata dal supervisore.

Art. 10 Titoli di specializzazione

Dopo aver ricevuto il certificato, i membri attivi hanno il diritto di utilizzare il titolo di specialista "consulente dell'SGfB", "consulente dell'SGfB" o "consulente dell'SGfB", che è protetto dalla legge sui marchi.

Art. 11 Continuazione dell'affiliazione attiva

I membri attivi si impegnano in una formazione continua nel campo della consulenza psicosociale: seminari teorici, congressi, supervisione, intervizione, autosviluppo.

L'iscrizione attiva, e quindi il diritto al titolo di specialista, continua se ogni anno vengono incluse almeno 25 ore di perfezionamento in ambito psicosociale e 5 ore di supervisione sul cliente. Per ora si intende una sequenza di 60 minuti.

Essere riconosciuti come formazione continua in ambito psicosociale:

- Tutti i corsi di formazione/aggiornamento e i congressi nel campo della consulenza psicosociale che rientrano nel periodo di tre anni e servono ad ampliare le competenze di consulenza.
- Intervento: un massimo di 25 ore / 3 anni sarà accreditato come formazione continua se confermato per iscritto, datato e firmato dai partecipanti al gruppo.
- Esperienza autonoma in gruppo o individuale accompagnata: massimo 25 ore / 3 anni. Le unità di auto-esperienza devono essere confermate, datate e firmate per iscritto.
- Docenti che offrono formazione e aggiornamento in ambito psicosociale: Verrà accreditato un massimo di 25 ore / 3 anni.

Supervisione basata sul cliente:

- È richiesta la prova di 15 ore di supervisione individuale / 3 anni.
- Per la supervisione di gruppo: 3 ore di supervisione di gruppo equivalgono a 1 ora di supervisione individuale.

Tutti i corsi di formazione e supervisione devono essere inseriti nell'elenco "Prova di rinnovo dell'affiliazione attiva alla SGfB per tre anni" e confermati da una prova scritta, datata e firmata dal fornitore. L'elenco è disponibile per il download sul sito web della SGfB.

La prova della formazione continua viene richiesta ogni tre anni. La domanda di prosecuzione deve essere presentata almeno 4 settimane prima della scadenza.

Se la prova richiesta non può essere fornita, la Commissione per la qualità deciderà, in accordo con il Consiglio direttivo, le condizioni per il mantenimento dell'affiliazione attiva.

IV. Membri in formazione

Art. 12 Requisiti

Un membro in formazione può diventare membro se ha partecipato a una formazione di consulenza nel campo della consulenza psicosociale certificata dalla SGfB e ha completato almeno 1/3 della formazione. L'istituto di formazione conferma per iscritto che il richiedente ha frequentato 1/3 della formazione.

Art. 13 Designazione

I soci in formazione che hanno diritto a candidarsi come soci in formazione secondo i requisiti del proprio istituto di formazione sono autorizzati a utilizzare la denominazione di "socio in formazione" una volta accettati dalla SGfB.

V. Membri passivi

Art. 14 Ammissione

L'adesione passiva è aperta a chiunque sia stato in precedenza un membro collettivo o attivo, nonché a persone fisiche o giuridiche che, attraverso la loro adesione, riconoscono e sostengono le preoccupazioni del SGfB.

Il presente regolamento è stato rivisto dal Consiglio esecutivo nel giugno 2011 sulla base del regolamento precedente e approvato dalla 10a Assemblea dei delegati il 21 marzo 2011 (compresa l'introduzione di nuove categorie di soci).